



IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

in composizione collegiale in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo Giudice relatore ed est.

dott.ssa Micol Sabino Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile n. 100/2020 R.G. promossa con ricorso in opposizione allo stato passivo

da

OPPONENTE

contro

Fallimento con socio unico

OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato

svolgeva opposizione allo stato passivo del fallimento s.p.a.,

chiedendo l'ammissione della somma di € 500.650,67 in privilegio ex art. 24,

comma 33, legge n. 449/1997, art. 9, comma 5, d.lgvo n. 123/1998, art. 8 *bis*

legge n. 33/2015 ed art. 2777 c.c..

Precisava l'opponente che la ridetta somma di € 500.650,67 originava dal

mancato pagamento delle cartelle n. 07720190004774761000 e n.

07720190004774862000 relative a crediti iscritti a ruolo da

e che la vicenda che ci occupa
deriva da due finanziamenti ottenuti dalla ancora *in bonis* società il
primo – finanziamento n. 309400 posizione MCC – del 17.7.2013 ricevuto da
ed il secondo – finanziamento n. 774047
posizione MCC – del 28.11.2017 ricevuto sempre da

Per entrambi i finanziamenti in questione era stata chiesta
l'ammissione alle agevolazioni di cui alla legge n. 662/1996 e, stante
l'inadempimento della beneficiaria,
aveva chiesto l'attivazione della garanzia ricevendo, a titolo di liquidazione
della perdita, la somma rispettivamente di € 126.040,26 e di € 360.000,00.
Seguiva, in data 31.10.2018, la comunicazione della surroga ex art. 1203 c.c.
da parte di

Nel decidere sulla domanda di insinuazione al passivo, il Giudice Delegato
escludeva il richiesto importo di € 500.650,6, giacché, richiamati gli artt. 61 e
62 l.f. e 1203 c.c., non risulta l'integrale pagamento del creditore principale.

A fondamento della propria opposizione,
deduceva, anzitutto, che, al momento della celebrazione dell'udienza per
l'esame dello stato passivo, non si era
insinuata per i finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia e che, avvenuta la
liquidazione della perdita, non avrebbe potuto che presentare una domanda di
ammontare ridotto rispetto al credito originario; in secondo luogo, che la
riscossione di siffatto credito non è propriamente una surroga, trattandosi di
un autonomo diritto al recupero del credito mediante le regole della
riscossione a mezzo ruolo; inoltre che alla fattispecie in esame è applicabile il
disposto di cui all'art. 62 l.f. in tema di pagamento parziale avvenuto prima

della dichiarazione di fallimento; infine che trattasi di credito da ammettere in via privilegiata. In relazione a tale ultimo aspetto ricordava la natura pubblica e le finalità pubblicistiche del Fondo Pubblico di Garanzia istituito ex art. 2, comma 100, lett. a) legge 23.12.1996 n. 662, nonché l'operatività della garanzia in caso di inadempimento dell'impresa debitrice, beneficiaria del credito ed il fatto che fonte del privilegio è il disposto di cui all'art. 9, comma 5, d.lgvo n. 123/1998 che lo riconosce in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive.

Nel costituirsi in giudizio, la curatela chiedeva il rigetto dell'opposizione. Evidenziava la parte opposta che i crediti in questione originano dai pagamenti eseguiti, in data 22.10.2018, da

in favore di

s.p.a. a copertura parziale dei mutui indicati dalla stessa opponente e che, essendo intervenuto il fallimento della società a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata ancora in data 22.12.2017, trova applicazione il principio della c.d. consecuzione delle procedure; precisava, quindi, la curatela che, nel caso in esame, trovano applicazione gli artt. 61 e 62 l.f. in combinato disposto con l'art. 169 l.f., cosicché i pagamenti in questione vanno considerati alla stregua di pagamenti parziali eseguiti in data successiva alla apertura del concorso. Evidenziava, altresì, la parte opposta che il credito di

lungi dal costituire una pretesa creditoria autonoma rispetto a quella della garantita è una vera e propria garanzia rispetto alla quale ricorrono tutti i requisiti che connotano una obbligazione solidale, cosicché essendo intervenuto, da parte di

un pagamento parziale, è preclusa l'ammissione al passivo

del relativo credito in forza degli artt. 61 e 62 l.f. richiamati dal Giudice Delegato.

Concessi i termini per il deposito di note conclusive, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e va subito detto che l'opposizione va accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Giova prendere le mosse dalla constatazione che nessuna contestazione è stata sollevata dalla curatela né in relazione all'ammontare del credito così come quantificato dall'odierna opponente, né in relazione alla natura privilegiata di tale credito; l'unica questione di cui si controverte in questo giudizio è il diritto o meno del garante

di partecipare al concorso a fronte del (pacifico) pagamento parziale del creditore garantito

Ora, non dirimente è il fatto che sino ad ora quest'ultima non abbia proposto domanda di insinuazione al passivo, così come non dirimente è la circostanza che, eseguiti i pagamenti da parte di

in data 22.10.2018, il fallimento sia stato dichiarato a marzo 2019, giacché non si può dubitare del fatto che nella fattispecie in esame operi il principio della c.d. consecuzione tra procedure.

Ritiene il Collegio che prima di affrontare espressamente la tematica relativa al disposto di cui all'art. 61, comma II, l.f., appare opportuno inquadrare la questione nella quale si inserisce la fattispecie in esame.

Bisogna, allora, ricordare che

svolge, in forza di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, allo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di

riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese e, consapevole delle svariate pronunce, sia di legittimità sia di merito, che sono intervenute sulla questione, ritiene questo Collegio di doversi conformare a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 9.3.2020 n. 6508 e 30.1.2019 n. 2664). Secondo tali arresti non vi sono ragioni giustificatrici per riconoscere o meno il privilegio di cui all'art. 9 D.Lgvo n. 123/1998 a seconda del tipo di intervento effettuato, essendo unitario l'impianto che ha inteso razionalizzare e riorganizzare l'intero settore dell'intervento pubblico per il sostegno delle attività produttive, cosicché nel termine "finanziamenti" vanno ricompresi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche in funzione dello sviluppo delle imprese e del tessuto economico produttivo. In particolare la citata Cassazione n. 2264/2019 ha precisato che si tratta in ogni caso di recuperare *“il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» e che “(...) l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime. Non propone differenze di rilevante sostanza la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario”.*

I principi enunciati nelle pronunce richiamate evidenziano che il riconoscimento del privilegio, oltre a prescindere dalla modalità con cui il “finanziamento” viene erogato, prescinde anche dalla circostanza che il credito alla restituzione sia connesso ad un provvedimento di revoca del “finanziamento” stesso, ben potendo il credito *de quo* trovare origine dal mero inadempimento del soggetto beneficiario del “finanziamento”; infatti, se il credito in esame, funzionale al sostegno pubblico delle attività produttive, non deriva da una erogazione diretta da parte della amministrazione, bensì dal pagamento in favore dell’istituto di credito che ha concretamente erogato il denaro al beneficiario, non ha neppure senso invocare un provvedimento amministrativo di revoca quale presupposto cui ancorare il credito in esame (cfr. in particolare Cass n. 6508/2020).

Pertanto, anche in caso di escussione da parte dell’istituto di credito finanziatore della garanzia prestata *ex lege* dal Fondo di Garanzia, il conseguente credito deve beneficiare del privilegio in esame in ragione della particolare meritevolezza dell’interesse tutelato, consistente anche nella finalità di consentire alle risorse pubbliche adeguata protezione per poter garantire continuità nei finanziamenti pubblici e ciò anche mediante il recupero della provvista per ulteriori interventi (cfr. in particolare Cass. n. 8600/2021 e n. 2664/2019).

L’orientamento giurisprudenziale in esame ha anche precisato che la tesi secondo cui il garante che ha pagato non può che surrogarsi negli stessi diritti che facevano capo al creditore originario, ha come presupposto la considerazione che il garante mutua necessariamente la propria posizione da quella del creditore garantito, senza considerare che in siffatta fattispecie, *il privilegio trova la propria fonte nella legge in ragione della peculiare “causa”*

che lo sorregge (ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela), non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio) anche perché già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato (cfr. in particolare Cass. n. 6508/2020). Dello stesso tenore è pure Corte di Cassazione 11.6.2020 n. 11122.

Ebbene, in siffatto contesto va esaminato il disposto di cui all'art. 61, comma II, l.f. e stabilito se esso sia o meno applicabile alla fattispecie in esame. E ritiene questo Collegio che così non sia.

Anzitutto, il richiamo a quest'ultima norma discende dalla considerazione della obbligazione assunta da

alla stregua di una obbligazione solidale ed è noto che, ai sensi del citato art. 61 l.f., la *ratio* della insensibilità del credito insinuato rispetto ai pagamenti parziali va ricercata nell'intento del legislatore di rafforzare la funzione stessa della solidarietà (ossia di assicurare il pagamento dell'intero credito) rapportata alla situazione di insolvenza in cui si vengono a trovare uno o più debitori solidali; tale finalità viene perseguita dal legislatore impedendo la duplicazione del concorso dello stesso credito ed il conseguente incremento del passivo fallimentare.

Ma se così è, non si può omettere di considerare che se si pretendesse da parte di un pagamento integrale del creditore, la disciplina speciale istitutiva del privilegio sarebbe, di fatto, inapplicabile. Infatti, oltre alla constatazione che un pagamento integrale non sarebbe nemmeno possibile, operando la garanzia di legge solo per una percentuale del credito garantito, si costringerebbe il detto

ad attingere – necessariamente dai fondi pubblici – ulteriore denaro per estinguere preventivamente anche la parte di credito della banca mutuante non coperta dalla garanzia di cui si discute, con la conseguenza che, non solo la banca mutuante verrebbe di fatto privilegiata rispetto agli altri creditori chirografari colpiti dalla falcidia (ed è notoria la generalizzata situazione di pagamento irrisorio, se non addirittura nullo, dei creditori chirografari), ma anche che il recupero del c.d. superprivilegio (peraltro, non sempre assicurato) dovrebbe passare attraverso l'esborso di ulteriori somme non preventivate e per di più non coperte da privilegio. È, però, evidente che si tratta di una ricostruzione in palese contrasto con la *ratio* istitutiva del privilegio *de quo*, finalizzata, come sopra evidenziato, *in primis*, ad agevolare le imprese nel ricevere “finanziamenti” e, in seconda battuta, al recupero di liquidità da reimmettere nel ciclo delle agevolazioni per le attività produttive.

E che quella appena delineata sia la volontà del legislatore emerge con evidenza dal disposto di cui all'art. 8 *bis* d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni con legge n. 33/2015 (che secondo parte della giurisprudenza sarebbe norma di interpretazione autentica) ai sensi del quale: *“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'art.2, comma 100, lett.a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751- bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. (...)”*.

L'unica lettura possibile è allora quella che vede la posizione di
in una posizione di garanzia
sottratta alla speciale disciplina di cui all'art. 61 l.f. in quanto garanzia
"pubblica" che, dovendo perseguire le finalità pubbliche sopra enunciate, non
può essere assimilata a quella del "coobbligato privato" rispetto al quale il
legislatore ha optato per una tutela rafforzata della solidarietà.

La domanda di va, dunque, accolta.

La sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni
sottese all'oggetto del contendere giustifica l'integrale compensazione delle
spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 100/2020 R.G., ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, ammette

al passivo del fallimento per € 500.650,67 in via
privilegiata ex art. 24 comma 33 legge n. 449/97, art. 9 comma 5 D.Lgs. n.
123/98, art. 8 *bis* legge n. 33/2015 ed art. 2777 c.c.;

2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 31 marzo 2021

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni